



Il nuovo “ALLEGATO 3A”¹

Il recente decreto interministeriale del Ministero della Salute di concerto con Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26/07/2012) intitolato “*Contenuti e modalità' di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” impone al Medico Competente alcuni definitivi obblighi relativamente alla corretta compilazione della “cartella sanitaria e di rischio” prevista dall'art. 25 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tralasciando quanto inerente all'Allegato 3B, che sarà oggetto di ulteriore e futura trattazione, obiettivo del presente testo è quello di fornire alcune indicazioni operative e corrette interpretazioni normative al fine di orientare l'attività professionale dei medici competenti e le richieste degli organi di vigilanza per quanto attiene al rispetto del provvedimento legislativo.

Per semplificare al massimo le possibili criticità e indicare percorsi tecnicamente attuabili (e legislativamente corretti), questo documento è stato realizzato sotto forma di “risposte” ai quesiti più frequenti provenienti dalla quotidiana pratica dei medici competenti sul territorio nazionale, prendendo a prestito l'esempio anglosassone delle FAQ (*frequently asked questions*) che al giorno d'oggi viene sempre più utilizzato nei più disparati settori tecnici.

Il documento proposto non intende costituire una sorta di interpretazione soggettiva della normativa, né stabilire un tentativo di modificare quanto previsto dalla Legge, ma solo contribuire a chiarire alcuni aspetti meno chiari e non sufficientemente specificati. Il gruppo di lavoro auspica che le indicazioni esposte possano essere agevolmente condivise da tutti gli attori della Prevenzione nel mondo del lavoro ma, soprattutto, fatte proprie da tutti i medici competenti e dagli ispettori degli SPreSAL regionali e provinciali, generando una concreta ricaduta in termini di uniformità di comportamenti a livello nazionale da parte di tutti protagonisti sanitari della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

¹ a cura del GRUPPO DI LAVORO MEDICI DEL LAVORO COMPETENTI della SIMLII: Ernesto Ramistella, Sergio Fantini, Claudio Gili, Mario Giorgianni, Cristiano Mirisola, Giantommaso Pagliaro, Antonello Serra, Silvia Simonini (24 settembre 2012)

FAQ sull'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08, integrato dal DM 9 luglio 2012

1. Quando entrano in vigore le nuove norme previste dal decreto per l'allegato 3A (“cartella sanitaria e di rischio”) ?

La data di entrata in vigore del decreto è rappresentata dal 25 agosto 2012, cioè il trentesimo giorno dopo la pubblicazione in G.U. (ai sensi del comma 5 art. 4: “*Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale*”).

2. Il nuovo Allegato 3A rappresenta un modello formalizzato obbligatorio per la compilazione della “cartella sanitaria e di rischio” ?

No. Quanto stabilito nel decreto è da intendersi come indicazione dei contenuti minimi delle cartelle utilizzate dal Medico Competente per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria (comma 2 art. 2: “*I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.*”), ferma restando la possibilità di aggiungere tutte le voci ritenute utili o necessarie da parte del singolo medico.

3. Cosa accade a partire dal 25 agosto 2012 ?

A partire da tale data e per tutte le visite eseguite ai sensi del comma 2 dell'art. 41 successivamente a essa il Medico Competente dovrà compilare una cartella sanitaria e di rischio contenente almeno i contenuti minimi indicati dal decreto ministeriale in oggetto (DM 9 luglio 2012).

4. Sono ancora validi i precedenti documenti sanitari ?

Sì. I documenti sanitari esistenti (precedenti cartelle sanitarie compilate per visite eseguite prima del 25 agosto 2012) continuano a essere validi e non devono essere rimpiazzati o modificati.

I modelli di cartella sanitaria e di rischio in uso possono essere ancora validi qualora opportunamente modificati e integrati di quegli elementi indicati dall'Allegato I del DM 9 luglio 2012 in precedenza non presenti.

5. Devono essere adoperate solo cartelle cartacee o possono essere utilizzate anche cartelle informatizzate ?

Possono essere utilizzate sia cartelle cartacee sia cartelle informatizzate, in base alla libera decisione del singolo Medico Competente (ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

6. Il Medico Competente risponde di tutte le informazioni contenute nella cartella sanitaria e di rischio ?

No. La mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di informazioni di sua pertinenza esula dalla responsabilità del Medico Competente (vedasi il comma 3 art. 2 del DM 9 luglio 2012 “*Il Medico Competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al Medico Competente che le abbia richieste.*”). La richiesta delle informazioni al datore di lavoro da parte del Medico Competente si ritiene tacitamente assolta all'atto della nomina ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

7. Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere numerate ?

Sì. Nella versione cartacea le pagine devono sempre essere numerate; nella versione informatizzata si intende valida la numerazione realizzatasi al momento della stampa del documento sanitario in caso di necessità per richieste da parte dell'organo di vigilanza, del lavoratore etc.

8. Le pagine della cartella sanitaria e di rischio vanno obbligatoriamente rilegate ?

No. Fatto salvo l'utilizzo di cartelle sanitarie informatizzate, possono essere utilizzate cartelle sanitarie e di rischio cartacee anche in fogli singoli purché debitamente numerate e siglate dal Medico Competente.

9. Come deve essere impostata l'anamnesi lavorativa ?

L'anamnesi lavorativa deve essere effettuata in base alle dichiarazioni verbali rese del lavoratore in sede di visita medica preventiva. La mancata o erronea informazione in merito a quanto dichiarato dal lavoratore esula dalla responsabilità del Medico Competente.

10. Come deve essere impostata l'anamnesi di eventuali invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e data di infortuni sul lavoro ?

In assenza di documentazione esibita dal lavoratore o nota al Medico Competente, tutti i dati relativi a invalidità, malattie professionali e infortuni sul lavoro sono riportati in cartella in base alle dichiarazioni verbali rese del lavoratore in sede di visita medica. La mancata o erronea informazione in merito a quanto dichiarato dal lavoratore esula dalla responsabilità del Medico Competente.

11. Come vanno acclusi eventuali “allegati” alla cartella sanitaria e di rischio ?

Gli allegati relativi agli accertamenti sanitari eseguiti a corredo della visita medica vanno opportunamente elencati e di essi va riportato, in forma sintetica, il risultato.

12. Cosa si intende per “data della espressione del giudizio di idoneità” ?

La data di espressione del giudizio di idoneità e le relative comunicazioni al datore di lavoro e al lavoratore possono coincidere con la data della visita ovvero essere posticipate per il periodo necessario al completamento degli accertamenti clinico - diagnostici e alla relativa refertazione degli stessi. Si ritiene opportuno che la trasmissione del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore avvenga in tempi coincidenti o, comunque, ragionevolmente ravvicinati.

13. Come può adempiersi all'obbligo di consegna della copia del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ?

La trasmissione della copia del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore può essere effettuata nel modo più opportuno stabilito dal Medico Competente.

14. Quale è il significato della firma del lavoratore sul documento sanitario ?

Il lavoratore appone la sua firma unicamente per attestare l'informazione ricevuta circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici riferiti e la possibilità di ricorrere avverso il giudizio di idoneità presso l'organo di vigilanza territorialmente competente.

15. Come comportarsi nel caso di “lavoro flessibile” (lavoratori stagionali e/o con contratto a tempo determinato, lavoro intermittente, lavoro somministrato etc.) ?

Laddove possibile - ad esempio: assunzioni ripetute presso la medesima azienda con lo stesso Medico Competente - e allo scopo di mantenere l'opportuna unitarietà della storia sanitaria, lavorativa e di rischio del lavoratore, si ritiene possibile continuare ad aggiornare una unica cartella sanitaria e di rischio, sia di tipo cartaceo sia computerizzata, piuttosto che procedere alla chiusura e alla compilazione di un numero imprecisato di più documenti sanitari successivi riferiti tutti allo stesso lavoratore.